

Regolamento attuativo art.92 d.lgs.12.04.2006 n. 163
(D.R. n.1351 del 24.10.2006 coordinato con il D.R. n.1007 del 26.7.2007)

Art. 1

Principi Generali

Il presente regolamento viene emanato in esecuzione dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 N. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 N. 163. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'art. 2 qualora prestate in tutto o in parte dagli uffici competenti dell'Università.

Art. 2

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro di competenza dell'Università è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori tecnici ed amministrativi.

Il fondo così costituito non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni o aumenti dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo devono essere previste nel quadro economico di ogni singolo lavoro pubblico. Le quote accantonate si intendono comprensive di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico dell'Università e del dipendente. Le parti delle quote non distribuite confluiscono nel fondo di cui all'art. 67 del CCNL di comparto 1998-2001.

La somma è ripartita per lavori di cui alla Tabella A del D.P.R. N° 34 del 25.01.2000 riguardanti nuove opere e atti di pianificazione comunque denominati, redatti dagli uffici competenti, manutenzione straordinaria ed ordinaria per la quale sia stata necessaria una progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva. È, inoltre, ripartita in caso di varianti ai progetti di lavori limitatamente al loro importo e dimensione purché non causati da errori od omissioni imputabili agli Uffici incaricati della progettazione.

Art. 3

Determinazione del compenso

Per determinare la somma di cui all'art.2 da corrispondere al personale interessato, tenendo conto dell'entità dell'opera da realizzare, la percentuale da applicare all'importo a base di gara dovrà essere pari al 2% per lavori di importo o uguale a 2.500.000,00 di euro, e pari al 1,5% per importi superiori a 2.500.000,00 di euro. L'importo così determinato, nel tener conto della complessità dell'opera da realizzare, dovrà essere moltiplicato per un coefficiente pari ad 1 se il lavoro professionale interessa più di una classe e/o categoria, per un coefficiente pari a 0,80 se il lavoro professionale interessa una sola classe e/o categoria. Si intendono per classi e categorie quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 14 dell'allegato alla legge 2 marzo 1949 n.143 (approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti).

Art. 4

Conferimento degli incarichi

L'affidamento della progettazione agli Uffici interni è effettuato con provvedimento Direttoriale, salvo che i competenti organi accademici abbiano deciso il ricorso a prestazioni professionali esterne. Il Direttore Amministrativo può, con proprio provvedimento modificare o revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Nell'atto di conferimento dell'incarico, su indicazione del Responsabile unico del procedimento, deve essere riportato l'elenco nominativo di tutto il personale interno e dei professionisti esterni che eventualmente partecipino e/o concorrano all'attività di progettazione, della direzione dei lavori e di collaudo e certificato regolare esecuzione e dei collaboratori, i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché le relative quote di attribuzione del fondo stabilite con criteri e modalità previste nel presente regolamento.

Al momento della fine dei lavori il responsabile unico del procedimento conferma la composizione dello staff che ha effettivamente svolto le attività professionali, computando l'importo da accreditare al fondo derivante dall'applicazione delle percentuali indicate negli articoli seguenti.

Possono partecipare alla ripartizione del fondo:

- 1) il responsabile del procedimento;
- 2) il responsabile della sicurezza;
- 3) il progettista (titolare formale dell'incarico in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della legge che assuma la responsabilità professionale del progetto);
- 4) l'incaricato della direzione dei lavori;
- 5) il personale incaricato dell'attività di collaudo;
- 6) i tecnici che redigano elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito della competenza del proprio profilo professionale;
- 7) il personale amministrativo che partecipi direttamente, mediante contributo materiale ed intellettuale alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori, al collaudo e a tutti gli atti preliminari, accessori e successivi.

Art. 5

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico il Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile del procedimento ed il progettista incaricato, fissa i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente divisi secondo i singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini del collaudo o della regolare esecuzione coincidono con quelli legali previsti nel contratto di appalto.

Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo, il termine s'intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

I termini decorrono dalla data di comunicazione al Responsabile del procedimento del provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

Il responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 6

Ripartizione del fondo

Il fondo incentivante di cui all'art. 1, tenuto conto *"delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere"*, è ripartito secondo le tabelle e le percentuali di seguito indicate:

UFFICIO SVILUPPO EDILIZIO – UFFICIO SICUREZZA ED IMPIANTI

1	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15%
2	PROGETTISTI	38%
3	UFFICIO DIREZIONE LAVORI	30%
4	COORDINATORE DELLA SICUREZZA	7%
5	UFFICIO ATTIVITA' DI SUPPORTO	6%
6	COLLAUDATORE	4%

ALTRI UFFICI

1	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	26%
2	PROGETTISTI	15%
3	UFFICIO DIREZIONE LAVORI	23%
4	COORDINATORE DELLA SICUREZZA	2%
5	UFFICIO ATTIVITA' DI SUPPORTO	30%
6	COLLAUDATORE	4%

Nel caso di progettazione affidata ad esterni, l'incentivo verrà corrisposto solo al Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori; le quote non erogate confluiscono nel fondo di cui all'art. 67 del CCNL di comparto vigente.

Art. 7

Penalità economiche per ritardato adempimento delle prestazioni

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, a valere sul fondo di cui all'art.1, sono previste le seguenti penalità:

-per i dati fino a 60 gg., verrà applicata una penale pari al 15% della quota spettante a colui che avrebbe dovuto eseguire uno degli incarichi indicati al precedente art. 6; ove il ritardo sia superiore ai 60 gg. la penale verrà applicata nella misura del 50% della quota spettante.

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo.

Art. 8

Varianti ed addizioni

Per quanto attiene la disciplina delle varianti, anche con riferimento alle responsabilità professionali dei singoli si applicano l'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 N. 163 e l'art. 134 del D.P.R. 554/99.

Art. 9

Liquidazione dei compensi

Previamente alla liquidazione dei compensi incentivanti, il direttore della Struttura provvederà ad acquisire dai responsabili del procedimento tutta la documentazione inerente le prestazioni svolte in cui siano indicati nominativamente gli aventi diritto alle suddette prestazioni, gli incarichi svolti ed i compensi spettanti a ciascuno di essi. La suddetta documentazione verrà trasmessa al Direttore Amministrativo al fine di attivare le procedure di liquidazione.

Gli importi relativi alle prestazioni oggetto del fondo, si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e vengono erogati con Decreto Direttoriale secondo le seguenti modalità:

- 1) per l'attività propria del responsabile del Procedimento, per l'attività di direzione dei lavori, per l'attività tecnico-amministrativa di supporto, 50% all'approvazione del progetto esecutivo da parte dei competenti organi accademici e il restante proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori;
- 2) per i progetti e le varianti, per l'attività di responsabile della sicurezza nella fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, la quota verrà liquidata per intero dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dei competenti organi accademici e comunque al conseguimento di tutti i visti, autorizzazioni, pareri, ecc. previsti dalle norme vigenti;
- 3) per l'attività di collaudo o regolare esecuzione: all'approvazione del collaudo definitivo o di regolare esecuzione.

I predetti importi sono liquidati ai beneficiari in un'unica rata annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.

Art. 10

Copertura rischi professionali

I progetti e i piani redatti dal personale dell'Ateneo sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs.12.04.2006 N. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi della normativa vigente, l'Università con oneri a proprio carico, stipula in nome e per conto di detti dipendenti idonee polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale.

Art. 11

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore Amministrativo comunica alle RSU e OO.SS il numero dei progetti affidati nell'anno precedente con il relativo importo posto a base di gara

nonché l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari.

Art. 12

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento che annulla e sostituisce il precedente entra in vigore secondo le modalità previste nell'art. 8, comma 7, dello Statuto di Ateneo.